

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 30/08/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2001, n. 1187

Revoca parziale delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1520 del 17.3.1986 (biennio 1983/84), n. 3452 del 2.8.1991 (biennio 1989/90), n. 1378 del 8.4.1992 (revoca del. G.R. 3452 del 2.8.91) n. 815 del 4.3.1997 riferita all'approvazione pianta organica ASL BA/4 per il biennio 1995/96, esclusivamente nella parte relativa al Comune di Modugno (BA) - Provvedimento di autotutela - Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alla Sanità sulla base dell'istruttoria espletata dell'U.O. Pianta Organica delle farmacie, confermata dal Dirigente dell'Ufficio farmaceutico, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1520 del 17.3.1986 la Giunta Regionale, per il comune di Modugno, aveva provveduto su proposta deliberata dal Commissario ad acta per la ex USL, BA/12, n. 35 del 24.7.85 ad istituire, n. 2 sedi farmaceutiche in aggiunta alle 6 già esistenti, senza fare specifico riferimento al biennio preso in esame, comunque citato nell'atto commissariale 35/85.

Tuttavia il predetto atto deliberativo n.1520/86, aveva recepito solo parzialmente la proposta dell'atto commissariale n.35/85, perché non faceva riferimento al biennio preso in esame, alla popolazione residente, ed indicava i limiti territoriali di solo n.2 sedi farmaceutiche già esistenti e funzionanti, e non riportava i limiti delle sedi di nuova istituzione.

In realtà per il biennio 83/84, come si evince dalla delibera commissariale n.35/85, in base alla popolazione residente al 31.12.83 di n. 33.689 abitanti (dato Istat) diviso il parametro fisso di 4000, risulta un coefficiente di 8,4. (coefficiente che consente l'istituzione di n.8 sedi farmaceutiche). Istituzioni queste, legittime in base al rapporto popolazione - farmacie, previsto dalla normativa vigente

Avverso la deliberazione di G.R.n.1520/86, ricorrevano con richiesta di sospensiva al Tar di Bari, alcuni farmacisti titolari di farmacie nel predetto Comune, che ottenevano la sospensiva con ordinanza n. 1098 del 27.11.86, limitatamente nella parte riguardante il comune di Modugno, per le seguenti motivazioni:

Mancato rispetto dei termini di legge sulle procedure istruttorie di revisione piante organiche.

(motivazione, comunque superate da varie pronunce di sentenze - vedasi, Sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 19/12/978 n.1248, Sentenza del Consiglio di Stato Sez:IV del 15 Maggio 1979 n.335, Sentenza Consiglio di Stato Sez. IV del 4/11/80 n. 1057.

Omessi confini territoriali delle sedi di nuova istituzione, di cui sopra riferito.

Inoltre, contestualmente all'atto di Giunta Regionale n. 1520/86, era impugnata anche la Deliberazione del Commissario Ad Acta n.35/85, quale provvedimento propedeutico poiché, secondo i ricorrenti, la perimetrazione data alle sedi farmaceutiche istituite e da istituire risultava irrazionale perché non assolve alla funzione di coprire le zone carenti in quanto inglobava le due nuove sedi nel centro storico vanificando l'esigenze che presiedono all'ampliamento della pianta organica.

9,40 - coefficiente che esprime la possibilità d'istituire n.9 sedi farmaceutiche), tra cui le due istituite con il precitato provvedimento regionale n.1520/86, comunque sospeso, per il ricorso presentato e di cui innanzi precisato.

Questo atto n. 3452/91, emanato dalla Giunta Regionale con le procedure di cui all'ultimo comma

dell'art.6 della legge reg.le n. 17/90 (poteri sostituitivi per inerzia dell'Amministrazione procedente) non teneva conto del precedente provvedimento n.1520/91, sospeso nei suoi effetti con ordinanza del Tar di Bari, e si limitava alla istituzione della nuova 9[^] sede, in base alla popolazione residente alla data del 31/12/89,senza indicarne i limiti territoriali.

Avverso tale provvedimento regionale n. 3452/91 era presentato dagli stessi farmacisti di Modugno, ricorso straordinario al Capo dello Stato, in data 30.1.1992, con la richiesta di annullamento previa sospensiva con le motivazioni già espresse nei precedenti ricorsi avverso i vari atti emanati dalle diverse Amministrazioni. Di tale ricorso tuttora non si conoscono gli esiti.

Con la deliberazione n. 1378 del 8.4.1992 la Giunta Regionale revocò il proprio precitato provvedimento n. 3452/91, limitatamente alla parte riferita alla pianta organica delle farmacie del comune di Modugno, rinviando ogni ulteriore decisione, all'esito del ricorso pendente innanzi al TAR di Bari di cui alla delibera di G.R. n. 1520/86.

Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n 815 del 4.3.1997 è stata approvata la revisione della pianta organica delle farmacie, proposta per il biennio 1995/96, con deliberazione n. 5918 del 27.11.96 dalla Asl/Ba/4. Il predetto atto regionale n.815/97, riportava l'istituzione di tre sedi farmaceutiche, sedi comunque già istituite, con i provvedimenti n. 1520/86 e n. 3452/91, dei quali il primo sospeso dal Tar Puglia ed il secondo revocato dalla Giunta Regionale con atto n.1378/91, come precedentemente precisato.

E' bene precisare, che per il citato biennio 95/96, in base al dato ISTAT al 31/12/95, al Comune di Modugno risultano n.36.984 abitanti, ed in base al parametro di 4000, ai sensi della normativa vigente è confermata la necessità d'istituire comunque, n. 3 sedi farmaceutiche.

La predetta deliberazione regionale n. 815/97, unitamente alla delibera propositiva della ASL BA/4 n. 5918/96 e la nota a firma del Sindaco n.2320/711 del 31/1/96, è stata impugnata con ricorso n. 3830/97 al TAR di Bari, per la sola parte riferita al comune di Modugno, dai farmacisti titolari di sedi farmaceutiche del Comune anzidetto, con richiesta di sospensiva.

Le censure mosse con il ricorso n.3830/97 agli atti succitati, sono le seguenti:

- 1) per essere stato assunto come dato di fatto l'avvenuta istituzione di n.3 nuove sedi farmaceutiche in Modugno, tacendo sulla circostanza che sussistono deliberazioni regionali giudizialmente sospese, come sopra indicato, (Ordinanza TAR Puglia n. 1098/86) e atti sottoposti a procedimenti revocatori (delibera di Giunta Regionale n. 1378/92)
- 2) per la delimitazione delle zone farmaceutiche che non riproducono l'effettiva situazione esistente, poiché sostengono i ricorrenti, l'istruttoria tradisce una mancata conoscenza del territorio Comunale e dell'ubicazione delle esistenti sedi farmaceutiche, per cui i limiti individuati risultano irrazionali;
- 3) la mancata osservanza dei termini previsti dalla legge nella formulazione dell'atto di approvazione della pianta organica;
- 4) perché la deliberazione proposta dalla ASL BA/4 n. 5918/96 risulta priva del parere dell'Ordine Provinciale dei farmacisti di Bari e del Consiglio Comunale di Modugno, che non può ritenersi sostituito dalla nota sindacale n.2320/96;
- 5) perché la delibera regionale n. 815/97, riconfermando l'istituzione delle 3 sedi come proposto dalla ASL, Ba/4 con il provvedimento n.5918/96 e sulla base di precedenti atti regionali dichiarati illegittimi è comunque ritenuta carente d'istruttoria, perché priva dell'accertamento della popolazione residente, la dislocazione delle sedi esistenti i parametri legali di ripartizione degli esercizi farmaceutici;

In data 30/9/99 la 3^ Commissione Consiliare ha espresso parere sull'atto ricognitivo regionale n. 3680 del 31/7/98, avente ad oggetto:" Atto ricognitivo finalizzato all'indizione dei bandi di concorso provinciale per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella Regione Puglia, a seguito d'intervenuti

contenziosi e attivazione di adempimenti di cui agli art.9 L.475/68 e 10 legge 362/91", che per il comune di Modugno, così si esprime circa l'istituzione delle 3 sedi farmaceutiche : "La Commissione invita ad adottare, data la complessità delle situazioni e dei diversi contenziosi in atto, i provvedimenti necessari finalizzati all'inserimento nel bando di concorso delle istituende sedi nell'ambito della revisione della pianta organica";

Nonostante la normativa vigente preveda di procedere alla revisione delle piante organiche delle farmacie ogni due anni, nel Comune di Modugno, a causa dei numerosi contenziosi pendenti, si è reso impossibile procedere in tal senso sin dalla revisione 83/84 per l'impugnazione dei vari provvedimenti emessi nel corso degli anni.

Pertanto per dare corso alla normativa vigente è necessario revocare anche per autotutela tutti i provvedimenti emanati dalla G. R. in materia di revisione della pianta organica delle farmacie relativamente al comune di Modugno, a decorrere dal biennio 83/84, al fine di ulteriore e puntuali approfondimenti finalizzati alla predisposizione di un atto organico ricognitivo attendibile riferito alla revisione della pianta organica nel medesimo comune, a partire dal biennio 83/84 fino al 99/00.

A tal fine occorre preliminarmente col presente provvedimento procedere ad una disamina delle censure mosse dai ricorrenti alla delibera di G.R. n. 815/97 per l'eventuale accoglimento di alcune di esse e più precisamente:

Censure ritenute accoglibili:

sub.1) perché l'atto di Giunta regionale n.815/97 in realtà non teneva conto della sussistenza di atti propedeutici giudizialmente sospesi o revocati;

sub.2) perché il predetto atto di Giunta Regionale n.815/97 riportava la delimitazione delle sedi, senza tener conto della reale situazione territoriale comunale;

Censure non ritenute accoglibili:

sub) 3 non si ritiene, invece, accoglibile la motivazione addotta dai farmacisti per la mancata osservanza dei termini stabiliti dalla legge per l'attivazione delle procedure di revisione p.o farmacie; in quanto sussistono sentenza del Consiglio di Stato in proposito, che indicano come ordinatori tali termini; (Sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 19/12/978 n. 1248, Sentenza del Consiglio di Stato Sez:IV del 15 Maggio 1979 n.335, Sentenza Consiglio di Stato Sez. IV del 4/11/80 n.1057).

sub) 4 non si ritiene accoglibile la motivazione riferita alla mancata acquisizione del parere dell'Ordine dei farmacisti di Bari, in quanto la delibera della ASI, BA/4 n.5918/96 fa riferimento all'acquisizione di tale parere espresso dall'Ordine con la nota prot.n.1698 del 2/7/96. Circa, l'acquisizione del parere comunale l'atto n.5918/96, proposto dalla ASL, BA/4, si riferisce alla nota sindacale prot.n. 2320 del 31/1/96;

sub) 5 non si ritiene accoglibile per quanto attiene la carenza del dato della popolazione poiché la deliberazione di G.R. n. 815/97 riferiva che la popolazione residente nel Comune dì Modugno al 31.12.95, è di n.36.984, necessaria per stabilire l'istituzione di sedi. Per quanto, invece è riferito nel ricorso circa la necessità di attribuire il parametro della popolazione a ciascun esercizio farmaceutico questo dato è da considerare come relativo e non tassativo per la istituzione di nuovi esercizi, in quanto non precisato dalla specifica normativa;

Per tutto quanto sopra relazionato, si ritiene:

che, per dare corso a quanto è disposto dalla normativa vigente, è necessario revocare, anche per autotutela, tutti i provvedimenti emanati dalla Giunta Regionale in materia di revisioni della pianta organica delle farmacie relativamente al Comune di Modugno, a decorrere dal biennio 83/84 e prcisamente: la deliberazione di Giunta Regionale n.1520/86 perché sussiste ordinanza di sospensiva n. 1098/96;

di confermare la revoca della deliberazione di Giunta Regionale n.3452/91, perché procedeva all'istituzione della 3^ sede, senza tener conto dell'ordinanza di sospensiva emessa per il precedente

atto regionale n.1520/86, già revocata dalla deliberazione di Giunta Regionale n.1378/92 come innanzi precisato; di revocare la deliberazione di Giunta Regionale n.815/97, per la parte riferita al Comune di Modugno per quanto riportato ai punti sub. 1 e sub 2 del presente provvedimento, che corrispondono alle censure che si ritengono accoglibili;

Inoltre, per far chiarezza sul problema, e confermare l'eventuale istituzione di altre sedi farmaceutiche nel Comune di Modugno, sono stati acquisiti, come precisato dall'art. 1 della legge 475/68, con nota fax del 15.11.2000, i dati della popolazione residente nel comune di Modugno, ufficializzato dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno dispari, a partire dal dicembre 1983 e successivamente per gli anni 1985 - 87 -89 -91- 93- 95 -97 sino all'anno 2000. Dati che si riportano nella tabella che segue, necessari alla ASL, BA/4 per verificare la possibilità di istituzione di eventuali nuove sedi farmaceutiche nel comune di Modugno per la prossima revisione della pianta organica delle farmacie

Biennio Popolazione Sedi già Sedi da istituire nel al 31 dicembre istituite comune di Modugno nel comune di Modugno

_	4	١
	т	,
		.4

8,9)

9,1)

9,4)

9,2)

9,2)

9.2)

9,2)

9.1)

Pertanto i dati statistici a partire dal biennio 1983/84 fino al biennio in corso per il Comune di Modugno consentono sempre e comunque l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

In sintesi, la ASLBA/4 quale Ente propositivo dell'atto di revisione p.o. farmacie, dovrà nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto dei dati ricavati dalla tabella di cui sopra per gli anni pregressi:

- 1) riferirsi ai dati della popolazione ufficializzati dall'ISTAT per il biennio 99/2000 per procedere alla revisione P.O. di detto biennio;
- 2) acquisire i pareri del Comune attraverso delibera C.C. e dell'ordine provinciale dei farmacisti, sulla base di una relazione proposta ai sensi dell' art.6 della legge 17/90, per il biennio 99/00;
- 3) indicare i limiti territoriali delle nuove sedi, da istituire;
- 4) precisare i limiti territoriali delle sedi già esistenti e funzionanti secondo la pianta organica vigente;
- 5) considerare sia per le sedi esistenti che per quelle di nuova istituzione i parametri della popolazione residente:
- 6) modificare, a seguito delle nuove istituzioni ove necessario, i limiti territoriali delle sedi istituite e funzionanti:
- 7) acquisire la planimetria dall'Ufficio tecnico Comunale di Modugno con l'indicazione delle sedi farmaceutiche istituite e da istituire con relativa delimitazione;
- 8) informare ai sensi della legge 241/90 i farmacisti del Comune di Modugno dell'attuazione del procedimento istruttorio

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4 co. Lett. D della L.R. 4/2/97 n. 7.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione:

Inoltre, il presente schema di provvedimento non comporta spese in relazione al Fondo Sanitario Regionale e quindi non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del Fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria o Ospedaliera.

Il Dirigente dell'Ufficio 15 Sig.ra Carmela Cavallo

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato propone l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di revocare la deliberazione di Giunta Regionale n. 1520/86 perché sussiste ordinanza di sospensiva n. 1098/96;

Di confermare la revoca della deliberazione di Giunta Regionale n.3452/91, perché procedeva all'istituzione della 3^sede, senza tener conto dell'ordinanza di sospensiva emessa per il precedente atto regionale n. 1520/86, già revocata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1378/92 come in premessa descritto;

Di revocare la deliberazione di Giunta Regionale n. 815/97, per la parte riferita al Comune di Modugno per quanto riportato ai punti sub. 1 e sub 2 del presente provvedimento, che corrispondono alle censure che si ritengono accoglibili;

Di demandare alla ASLBA/4, in considerazione dei dati contenuti nella seguente tabella riferita alla popolazione ufficializzata dall'ISTAT al 31 dicembre di ogni anno dispari, l'emanazione della proposta di revisione P.O. farmacie per il biennio 99/00 con l'emanazione delle seguenti procedure:

Biennio Popolazione Sedi già Sedi da istituire nel al 31 dicembre istituite comune di Modugno nel comune di Modugno

8,4)			
8,9)			
9,1)			
9,4)			
9,2)			
9,2)			
9.2)			
9,2)			
9.1)			

- 1) acquisire i pareri del Comune attraverso delibera C.C. ai sensi dell' art.6 della legge 17/90, per il biennio 99/00;
- 2) acquisire il parere dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, sulla base di una relazione proposta ai sensi dell' art.6 della legge 17/90, per il biennio 99/00;
- 3) indicare i limiti territoriali delle tre nuove sedi, da istituire;
- 4) precisare i limiti territoriali delle sedi già esistenti e funzionanti secondo la pianta organica vigente;
- 5) considerare sia per le sedi esistenti che per quelle di nuova istituzione i parametri della popolazione residente;
- 6) modificare, a seguito delle nuove istituzioni ove necessario, i limiti territoriali delle sedi istituite e funzionanti;
- 7) acquisire la planimetria dall'Ufficio tecnico Comunale di Modugno con l'indicazione delle sedi farmaceutiche istituite e da istituire con relativa delimitazione;
- 8) informare ai sensi della legge 241/90 i farmacisti del Comune di Modugno dell'attuazione del procedimento istruttorio ;

Di adottare, successivamente in esecuzione di quanto espresso dalla Commissione Consiliare con parere n. 116 del 23.9.98, nella seduta del 30.9.98. tutti gli altri adempimenti necessari per l'affidamento al privato esercizio delle sedi da istituirsi nel Comune di Modugno

Di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della Legge 15.5.97 n. 127.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera della L.R. n. 13 del 12.4.1994.

Il Segretario Il Presidente
Dr. Romano Donno Dott.Raffaele Fitto

Atti di Organi monocratici regionali